



**ACCORDO DI COLLABORAZIONE TEMPORARY MANAGER
RUOLO HOTEL DIRECTOR DELLA CASINO DE LA VALLEE SPA**

Tra

Casino de la Vallée S.p.A., in Saint-Vincent (AO), Via Italo Mus, Codice Fiscale, partita IVA e Registro Imprese di Aosta n. 01045790076, nella persona dell'Amministratore Unico, Avv. Giulio Di Matteo, di seguito indicato per brevità "Casinò";

e

Sig. **Santino GIUSTI**, nato il 02/11/1959 a Roma (Rm) e residente ad Artena (Rm), in Contrada Macere n. 198, di seguito indicato per brevità "Collaboratore".

Premessa

- 1) **Casinò**, in data 1° giugno 2017, ha pubblicato l'avviso di ricerca di un Temporary Manager per il ruolo di Hotel Director della società, secondo quanto previsto dalla Legge Regionale n. 20/2016.
- 2) **Casinò**, da oltre 12 mesi, non possiede nel proprio organigramma analoga figura.
- 3) A seguito della selezione effettuata dalla commissione appositamente insediata il Sig. Santino Giusti è stato individuato quale professionalità idonea a ricoprire il ruolo.
- 4) Risulta volontà delle parti instaurare una collaborazione coordinata e continuativa non rientrante nel campo delle collaborazioni organizzate dal committente, disciplinate dall'art. 3, co. 1 del D.Lgs. n. 81/2015, in quanto non consiste in una prestazione nella quale sussistano, congiuntamente, le seguenti caratteristiche:
 - a) esclusivamente personale;
 - b) continuative;
 - c) le modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento al tempo e luogo di lavoro.
- 5) Risulta volontà delle parti riservarsi la possibilità di trasformare il presente contratto in rapporto di lavoro subordinato, nel momento di identificazione e realizzazione delle consuete consegne operative ad oggi mancanti.

Premesso quanto sopra, le parti si sono incontrate per confermare e precisare i seguenti accordi:

Articolo 1 - RICHIAMO E VALIDITA' DELLE PREMESSE

Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente accordo e si intendono dalle parti integralmente richiamati.

Articolo 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO

Il **Casinò** affida al Sig. Giusti l'incarico di Consulente in qualità di collaboratore (art. 409 c.p.c. e ss) per la gestione della parte alberghiera, congressuale e centro benessere del Saint-Vincent Resort&Casino.



Resort & Casino

Il **Collaboratore** dovrà assicurare la sua presenza assidua in sede, senza l'osservazione di determinati orari di lavoro, per garantire il perseguimento degli obiettivi indicati dalla Direzione Aziendale e declinati nel piano di ristrutturazione aziendale del 10 maggio 2017, in coordinamento con le altre funzioni aziendali e nel rispetto delle procedure interne e delle direttive che verranno di volta in volta emanate.

Il **Casinò**, attraverso l'approvazione del Piano di ristrutturazione da parte della proprietà e con la sottoscrizione dell'accordo del 10 luglio 2017 con i rappresentanti dei lavoratori, si è posto degli obiettivi strategici per raggiungere, entro il 2019, l'equilibrio finanziario ed economico ed il Sig. Giusti dovrà fornire il proprio determinante apporto per il raggiungimento di tali obiettivi, nell'ambito delle proprie funzioni e della propria professionalità. La sua attività dovrà essere coordinata con la riorganizzazione complessiva del personale della società, al fine di razionalizzare ed efficientare le strutture ed i processi interni, ridurre i costi e sviluppare il business nonché concorrere a motivi vane le risorse umane, in coordinamento e collaborazione con la Direzione Aziendale, il Management ed a supporto delle funzioni interne, nel rispetto delle linee guida Individuate in sede di piano di ristrutturazione approvato dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Articolo 3 - DURATA DELL'ACCORDO

Considerato quanto esposto in premessa ai punti 2, 4, 5, il presente accordo di collaborazione ha durata di un anno a decorrere dal giorno 01 agosto 2017 fino al 31 luglio 2018.

Le parti si danno reciprocamente atto della facoltà di trasformare il presente contratto di collaborazione in rapporto di lavoro subordinato nel termine indicativo di 60 giorni.

Le parti contraenti potranno comunque risolvere anticipatamente la presente collaborazione con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata a.r., con il seguente periodo di preavviso:

- nel caso di risoluzione da parte del **Casinò** di 180 giorni;
- nel caso di risoluzione da parte del **Collaboratore** 30 giorni;

In mancanza del preavviso la parte recedente sarà obbligata a corrispondere all'altra una indennità risarcitoria. Tale indennità sarà costituita:

- nel caso di rescissione da parte del **Casinò**, da una somma pari a 6/12 (sei dodicesimi) del compenso pattuito al successivo punto 4;
- nel caso di rescissione da parte del **Collaboratore** da una somma pari a 1/12 (un dodicesimo) del compenso pattuito al successivo punto 4;

Articolo 4 – CORRISPETTIVO

In ossequio alla Legge regionale n. 20/2016 e successivi decreti attuativi, per l'incarico di cui al precedente punto 2, il **Casinò** corrisponderà al **Collaboratore** il seguente corrispettivo lordo annuo di € 118.000 (centodiciottomila).

Il pagamento del corrispettivo avverrà mensilmente in rapporto di 1/12 del totale lordo annuo, al netto delle ritenute contributive e fiscali previste per legge. I pagamenti saranno effettuati con bonifico bancario entro il giorno 07 del mese successivo alla competenza.

Il compenso del **Collaboratore** è escluso dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto inquadrandosi il rapporto nella previsione di cui all'art. 5 comma 2 DPR 633/72; a tal fine il **Collaboratore** dichiara che l'opera in oggetto è resa nell'esercizio di attività per la quale non è indispensabile l'iscrizione a ruoli o elenchi professionali e dichiara altresì di non essere iscritto in alcun Albo professionale, ruolo od elenco.



Resort & Casino

Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una collaborazione coordinata e continuativa inquadrata ai fini fiscali secondo le previsioni dell'art. 50 comma 1 lettera c DPR 917/86.

Il **Collaboratore** dichiara altresì ai fini dell'iscrizione nella gestione previdenziale separata presso l'INPS di cui alla Legge 335/95 di non essere iscritto ad altra gestione previdenziale obbligatoria per Legge.

Nel rispetto della Legge regionale n. 20/2016 e con riferimento ai valori convenzionali adottati dal CCNL Turismo Confcommercio in vigore, in aggiunta all'importo del compenso come sopra definito, verranno riconosciuti in ossequio all'art. 3 c. 3 della Legge regionale 20/2016, vitto, alloggio, servizio di lavanderia, auto uso promiscuo, nella misura forfettaria del 10 % rispetto al corrispettivo lordo mensile.

Viceversa rientrano tra gli strumenti di lavoro Personal Computer e telefono mobile forniti da **Casinò**. La corresponsione di ogni importo sarà, in ogni caso, subordinata e consequenziale all'esito delle verifiche previste dal D.M. del 18 gennaio 2008 n° 40.

Articolo 5 - CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del presente atto le parti danno reciproco consenso al trattamento ed alla comunicazione dei rispettivi dati societari, entro il limite in cui ciò si renda necessario per dare esecuzione agli obblighi oggetto del presente accordo. A tal fine danno atto di essere adeguatamente informate circa le finalità del citato trattamento nonché dei diritti sanciti dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 a tutela della riservatezza dei dati personali.

Articolo 6 - FORO COMPETENTE ESCLUSIVO E OBBLIGO DELLA MEDIAZIONE

Per ogni controversia derivante dal presente contratto le parti scelgono concordemente la competenza territoriale esclusiva del Foro di Aosta.

Le parti si obbligano a sottoporre preliminarmente tutte le controversie derivanti dal presente contratto o collegate ad esso - ivi comprese a mero titolo esemplificativo quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, risoluzione, richieste di risarcimento danni - al tentativo di mediazione secondo le disposizioni del regolamento del Servizio di conciliazione della Camera valdostana delle imprese e delle professioni che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare integralmente (reperibile sul sito www.ao.camcom.it). Le parti quindi si obbligano, con la sottoscrizione del presente accordo, a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

Articolo 7 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA - D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231

Il Consulente dichiara di conoscere le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (d'ora in avanti per brevità "Decreto"), il Modello di organizzazione, Gestione e Controllo ed il Codice Etico della Casino de la Vallée S.p.A. (documenti tutti pubblicati sul sito internet aziendale: www.svrc.it) e si impegna a tenere, nello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo ed innanzi specificate, condotte conformi alle previsioni di cui al Decreto stesso, al Modello di organizzazione, Gestione e Controllo ed al Codice Etico, astenendosi dalla commissione di ogni azione o condotta illecita o contraria ai valori e principi aziendali scelti, nonché a rendersi disponibile a collaborare, qualora necessario, con l'Organismo di Vigilanza appositamente costituito ed i cui contatti sono reperibili sul sito internet precedentemente indicato.



Resort & Casino

L'inosservanza, da parte del Consulente e di chiunque presti attività lavorativa per esso, di una qualsiasi delle previsioni del predetto Decreto o del Codice Etico comporterà un inadempimento grave degli obblighi previsti dal presente accordo e potrà legittimare la Casino de la Vallée S.p.A. a risolvere lo stesso ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati.

A tal fine, con l'accettazione del presente accordo, il Consulente certifica di non essere mai stato sottoposto o comunque implicato in procedimenti penali per i reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001, ovvero in caso contrario, si impegna a rilasciare una esplicita autocertificazione da cui emergano i reati contestati.

Articolo 8 - RISERVATEZZA

In armonia con precise disposizioni di legge (si cfr. artt. 2105 c.c. e 622-623 c.p.) e di contratto, ci permettiamo di richiamare la Sua attenzione sulla necessità di mantenere la più rigorosa riservatezza su informazioni e dati di cui potrà disporre o di cui verrà a conoscenza nello svolgimento delle Sue mansioni.

Articolo 9 - PRIVACY

Le confermiamo che i suoi dati personali saranno trattati dalla nostra società nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/03.


Nel porgerLe i migliori saluti, La invitiamo a restituirci copia della presente da Lei firmata per Sua conoscenza ed accettazione, unitamente all'indicazione precisa della decorrenza del rapporto di lavoro che non potrà in ogni caso avvenire oltre il 5 agosto 2017.

Articolo 10 - NORME FINALI

Eventuali modifiche al presente accordo dovranno essere formalizzate in forma scritta e riportare una data successiva.

Per tutto quanto non specificatamente previsto nella presente scrittura privata, si richiamano le norme del titolo III del c.c. (art. 2222 e segg.) relativo al lavoro autonomo ed alle successive integrazioni e modificazioni.

Saint-Vincent, 1° agosto 2017



Avv. Giulio Di Matteo



Sig. Santino Giusti